

### PAESI BLACK LIST

#### **Prorogato il termine per l'invio delle dichiarazioni mensili di luglio e agosto**

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2010 è diventata ufficiale la proroga al 2 novembre 2010 del termine ultimo per effettuare l'invio telematico dei modelli mensili di comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi "black list" (si veda l'informativa sulla C.M. n.8/2010). Per i contribuenti aventi l'obbligo di comunicazione mensile la comunicazione doveva essere originariamente effettuata entro il 31 agosto per le operazioni relative al mese di luglio ed entro il 30 settembre per le operazioni relative al mese di agosto: tali due scadenze sono entrambe prorogate al **2 novembre 2010**, coincidenti con la scadenza per l'invio delle operazioni relative al mese di settembre per i contribuenti mensili e per l'invio delle operazioni relative al trimestre luglio-agosto-settembre per i contribuenti aventi l'obbligo di comunicazione trimestrale.

(Decreto 05/08/2010, G.U. n.191 del 17/08/2010)

### APPALTI PUBBLICI

#### **Obbligo di incassi e pagamenti tracciabili per le imprese con commesse pubbliche**

A partire dal 7 settembre 2010 le imprese che hanno appalti con la Pubblica Amministrazione, nonché i loro subappaltatori e subcontraenti della filiera, devono riscuotere i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale che deve essere accreditato su uno o più conti correnti dedicati. Il conto corrente dedicato non deve essere necessariamente un nuovo conto corrente ma deve essere il conto corrente in cui transitano i movimenti finanziari relativi agli appalti. Dallo stesso conto corrente devono essere tratte le somme (con normali assegni bancari o con bonifici) per effettuare, da parte dell'impresa, i pagamenti verso dipendenti, consulenti e fornitori di beni o servizi, anche se non direttamente riferibili all'appalto. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a €500 possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Tutti i movimenti finanziari dovranno contenere, per ciascuna transazione, un codice (detto codice unico di progetto) del relativo investimento pubblico. Qualora l'appaltatore non fosse a conoscenza del suddetto codice è necessario che lo richieda all'appaltante. I soggetti interessati da questa disposizione dovranno comunicare all'appaltante gli estremi del conto corrente dedicato e i dati dei soggetti delegati ad operarvi. Non è ancora chiaro se tali obblighi si applichino già da subito a tutti i contratti di appalto già stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge o solamente ai contratti di appalto stipulati dal 7 settembre 2010.

(Legge n.136 del 10/08/2010, G.U. n.196 del 23/08/2010)

### STRUTTURE SANITARIE

#### **Fatturazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito di strutture private non convenzionate**

Per quanto attiene il regime da applicare ai fini Iva, le prestazioni sanitarie rese all'interno di cliniche private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti ricoverati devono essere assoggettate ad imposta nella misura del 20%, tanto in relazione alla componente relativa all'alloggio e all'assistenza, quanto in relazione alla parte più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura. Resta salva l'applicabilità dell'aliquota Iva del 10% alle

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

prestazioni di maggior *comfort*, di cui al n.120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/72. Sono, invece, esenti ai fini Iva le prestazioni rese a soggetti non ricoverati da parte di operatori sanitari, sia in qualità di liberi professionisti sia per conto della casa di cura.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.87, 20/08/2010)

### CASE FANTASMA

#### **Regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati in catasto entro il 31 dicembre 2010**

Gli immobili fantasma, costruiti e mai denunciati, ovvero quelli che nel tempo siano stati oggetto di variazione di consistenza o di destinazione, dovranno essere regolarizzati, spontaneamente, entro il 31 dicembre 2010. L'adeguamento spontaneo permetterà il risparmio degli oneri per l'accatastamento "forzato" e l'applicazione di sanzioni in misura minore. Nel caso l'obbligo non venga adempiuto dai contribuenti interessati, l'accatastamento avverrà a cura dell'Agenzia del Territorio a partire dal 1° gennaio 2011. Con la Circolare n.3 è stato chiarito che sono esclusi dall'applicazione della norma e dall'obbligo di comunicare le variazioni gli immobili classificati sotto la categoria F e i beni comuni non censibili, come androni e scale. La situazione può cambiare per gli alloggi dei portieri, definiti come beni comuni censiti, quando vengono sottratti alla proprietà condominiale attraverso la vendita ad un condomino o a un soggetto terzo. Non devono essere segnalati al Catasto neanche le particelle censite al Catasto terreni, i fabbricati rurali, gli edifici diroccati iscritti come unità collabenti, gli edifici in corso di costruzione e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani.

(Agenzia del Territorio, Circolare n.3, 10/08/2010)

### AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

#### **Acquisto agevolabile solo se il beneficio non è già stato fruito per altra abitazione**

Non è possibile godere nuovamente delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" qualora il contribuente ne abbia già usufruito per l'acquisto di un immobile rivelatosi in seguito troppo piccolo per soddisfare le esigenze della famiglia. L'applicabilità delle agevolazioni relative all'acquisto della prima casa è esclusa nei casi in cui chi intende fruire dei benefici è già in possesso di un immobile abitativo nello stesso Comune, ovvero nell'intero territorio nazionale, in questo secondo caso qualora lo stesso sia stato acquistato fruendo delle agevolazioni "prima casa". L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, laddove uno dei coniugi abbia già fruito dell'agevolazione per un'altra abitazione, nel caso di acquisto da parte dei coniugi di una nuova casa in regime di comunione legale, l'applicazione del regime agevolato è comunque possibile per la quota di acquisto del coniuge che non ne abbia ancora fruito.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.86, 20/08/2010)

### SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA

#### **Sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo da adibire ad abitazione principale**

Nei prossimi giorni diverrà operativo il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, previsto dalla L. n.244/07, con cui i contribuenti che rispettino determinati requisiti potranno chiedere ai propri istituti bancari la sospensione delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Possono accedere all'agevolazione i titolari di un contratto di mutuo di importo inferiore ad €250.000, in ammortamento da almeno un anno (l'unità immobiliare non deve avere categoria catastale A/1, A/8 o A/9), aventi un ISEE non superiore ad €30.000 e in presenza di almeno un requisito identificativo della difficoltà temporanea (quale la perdita del posto di lavoro, il pagamento di spese mediche, il sostenimento di opere di manutenzione, l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile del 20%). La documentazione necessaria sarà disponibile a breve sul sito web: [http://www.dt.tesoro.it/it/doc\\_hp/fondomutuipc.html](http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html).

(Decreto n.132 del 21/06/2010, G.U. n.192 del 18/08/2010)

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO E TFR DI LUGLIO

### L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 140,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di luglio 2010 è pari 1,869109.

(Istat, Comunicato, 12/08/2010)

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA MANOVRA ESTIVA**

La Manovra estiva, nella versione definitiva – Legge n.122 del 30 luglio, di conversione del D.L. n.78 del 31/05/10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio - si presenta strutturata in oltre 50 articoli, che spaziano su molti temi: il nuovo redditometro; l'invio delle operazioni Iva di importo superiore a € 3.000; la possibilità di compensare crediti verso la P.A. con debiti iscritti a ruoli; le disposizioni sulla revisione del catasto; l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto; la ritenuta del 10% sui bonifici per agevolazioni da 36-55%.

Ai fini di fornire un primo quadro di orientamento, proponiamo una tabella a commento delle principali disposizioni di interesse.

<b>CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA</b>	
18	<p><b>Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Viene sancita l'ufficialità della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Inps; gli enti dovranno segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti all'integrazione delle dichiarazioni, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.</li></ul>
19	<p><b>Aggiornamento del catasto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prevista la necessità di aggiornamento l'aggiornamento del catasto anche con il "recupero" di unità immobiliari attualmente non censite. L'Agenzia del Territorio, entro il termine del 30/09/10, dovrà trasmettere a ciascun Comune l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili.</li><li>▶ I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.</li><li>▶ Introdotta l'obbligo di indicare, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. E' prevista la possibilità di ricorrere all'attestazione di un tecnico abilitato.</li><li>▶ La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.</li></ul>
20	<p><b>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</b></p> <p>Si abbassa la soglia dagli attuali €12.500 a €5.000 quale somma massima movimentabile in contante per singola operazione o per masse di operazioni che paiono tra loro artificiosamente frazionate. Sono interessati alle modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i trasferimenti di denaro contante;</li></ul>
20	<ul style="list-style-type: none"><li>• la consegna di assegni bancari e postali, che, se emessi per importi pari o superiori ad €5.000, devono</li></ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la detenzione di libretti di deposito al portatore (quelli di saldo superiore dovranno essere riconvertiti o estinti entro il 30/06/11).</li> </ul> <p>Per rendere più credibili le nuove soglie, è stato revisionato il meccanismo sanzionatorio, con la previsione di incremento delle sanzioni minime e di apposite maggiorazioni per violazioni superiori a € 50.000.</p>
21	<p><b>Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con una disposizione che necessita di provvedimenti attuativi, viene stabilito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ad €3.000. In via informale, l'Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro.</li> <li>In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da €258 ad €2.065.</li> </ul>
22	<p><b>Aggiornamento dell'accertamento sintetico e redditometrico</b></p> <p>A decorrere dal periodo 2009 vengono riscritte le regole del redditometro come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>salvo prova contraria, tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta si presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo;</li> <li>si prevede, inoltre, la possibilità di una ricostruzione induttiva, fondata su elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia con periodicità biennale;</li> <li>la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%;</li> <li>prima di emettere avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente;</li> <li>dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art.10 del Tuir, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.</li> </ul>
23	<p><b>Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"</b></p> <p>Al fine di attivare una specifica azione di vigilanza su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, si stabilisce che le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps.</p>
24	<p><b>Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"</b></p> <p>Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d'imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell'Amministrazione.</p> <p>Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.</p>
25	<p><b>Contrasto di interessi mediante l'applicazione di ritenute nelle casistiche di agevolazioni fiscali</b></p> <p>Si prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta d'acconto pari al 10% dei compensi corrisposti, mediante bonifici bancari o postali, quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta (agevolazione del 36% e del 55%). La ritenuta d'acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all'atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.</p>
26	<p><b>Documentazione della congruità dei prezzi di trasferimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per i gruppi di società che operano con società estere, è stato introdotto un meccanismo di certificazione delle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento, al fine di evitare contestazioni in merito all'applicazione dei limiti di cui all'art.110 del Tuir. Si attendono i necessari provvedimenti attuativi.</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

27	<p><b>Iva e contrasto alle frodi: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'avvio della partita Iva</b></p> <p>All'atto dell'apertura di una partita Iva, all'operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.</p> <p>Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31°giorno.</p>
28	<p><b>Incrocio tra le basi dati dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa</b></p> <p>Al fine di contrastare fenomeni di microevasione (evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di un'ampia categoria di soggetti a fronte del godimento in modo massivo di servizi e prestazioni sociali), si prevede l'affidamento dei controlli su tale ambito, in via esclusiva, ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale.</p>
29	<p><b>Esecutività degli avvisi di accertamento</b></p> <p>Dal prossimo 1.07.2011 verrà modificato l'attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell'Iva. Infatti, non vi sarà più l'emissione di un avviso di accertamento seguito, in caso di mancato pagamento, da una cartella esattoriale, bensì di atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.</p> <p>Da un lato, dunque, si risparmieranno i diritti di riscossione oggi applicati da Equitalia; dall'altro, in caso di mancato pagamento, gli stessi diritti graveranno unicamente sul contribuente, in quanto la riscossione delle somme tornerà ad essere affidata ad Equitalia, sia pure senza più l'emissione della cartella di pagamento.</p>
	<p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte</b></p> <p>Previsto un rafforzamento delle sanzioni penali nel caso di comportamenti tesi a sottrarre il patrimonio rispetto al pagamento delle imposte eventualmente dovute (si pensi ai casi di false vendite di immobili, di intestazione a terzi di titoli, ecc.).</p>
	<p><b>Misure cautelari</b></p> <p>Le misure cautelari (fermo, ipoteca, ecc.) conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, all'atto di recupero per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione.</p>
30	<p><b>Dichiarazioni Iva in caso di fallimento</b></p> <p>Per consentire all'Amministrazione di insinuarsi nella procedura più agevolmente, si pone, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, delle informazioni necessarie a garantire l'avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili alla tutela del credito erariale.</p> <p>In caso di inadempimento, le sanzioni ordinarie si applicano in misura doppia.</p>
	<p><b>Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps</b></p> <p>La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d'ufficio, dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all'omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell'Istituto.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'1/01/11, nell'ambito del sistema di riscossione dei crediti a qualsiasi titolo dovuti, comprese sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, si attribuisce la natura di titolo esecutivo all'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore;</li> <li>• l'avviso di addebito conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell'Istituto e l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicato. L'avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

31	<p><b>Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ A decorrere dall'1.01.2011, non si potrà operare la compensazione dei crediti su F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).</li> <li>▶ L'inibizione opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore ad €1500.</li> <li>▶ Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato, fermo restando il tetto massimo del 50% di quanto indebitamente compensato.</li> <li>▶ A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le relative modalità.</li> </ul>
31	<p><b>Compensazione tra somme iscritte a ruolo e crediti verso enti pubblici</b></p> <p>A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.</p> <p>Per attivare la procedura si prevede che il creditore acquisisca la certificazione dell'esigibilità dei crediti di cui all'art.9, co.3-<i>bis</i>, del D.L. n.185/08, la quale costituirà titolo idoneo per essere utilizzata ai fini del pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.</p> <p>La disposizione condiziona l'estinzione del debito a ruolo alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui la regione o l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine indicato nella stessa, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni previste al Titolo II del medesimo DPR n.602 sulla riscossione.</p> <p>Il compito di definire le modalità di attuazione delle disposizioni in esame è demandato ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
36	<p><b>Disposizioni antifrode nell'antiriciclaggio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Previste delle particolari cautele e dei divieti ad operare con soggetti stranieri con sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.</li> <li>▶ Movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente i €15.000, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.</li> </ul>
37	<p><b>Disposizioni antiriciclaggio negli appalti</b></p> <p>Previste delle disposizioni che subordinano la partecipazione agli appalti pubblici delle società straniere (specialmente quelle con sede in paradisi fiscali) ad una specifica autorizzazione del Ministero delle Finanze.</p>
<b>ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA</b>	
38	<p><b>Indebita percezione di prestazioni sociali agevolate</b></p> <p>Introdotta disposizione che intendono contrastare, con maggiore efficacia, l'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all'art.4 del D.Lgs. n.109/98. È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dall'Inps avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.</p> <p><b>Pagamenti rateali per soggetti svantaggiati</b></p> <p>In particolare si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino ad un massimo di 11 rate, se</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>l'importo complessivamente dovuto supera €100. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di €18.000.</p>
38	<p>È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a richiesta degli interessati, l'ente che eroga il trattamento pensionistico trattiene l'importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di 11 rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell'importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.</li> <li>• gli enti erogatori di pensione potranno trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista un'apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.</li> </ul>
42	<p><b>Reti di imprese</b></p> <p>Si dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete di imprese, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, compresa la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
44	<p><b>Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero</b></p> <p>Al fine di agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione, dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente, del 90% degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato;</li> <li>• la non concorrenza alla formazione del valore della produzione degli emolumenti agevolati.</li> </ul> <p>L'agevolazione decorre dal 1° gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. L'incentivo si applica con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.</p>
49	<p><b>Segnalazione Certificata Inizio Attività</b></p> <p>E' prevista l'introduzione della "segnalazione certificata di inizio attività" che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.</p> <p>L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria;</li> <li>• che non si tratti di casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;</li> <li>• che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n.385/93, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58/98.</li> </ul>
52bis	<p><b>Accertamento con adesione</b></p> <p>In caso di versamento rateale delle somme (superiori a € 50.000) dovute in relazione all'accertamento con adesione, è possibile, sino al 3.12.2011, sostituire la fideiussione con mediante ipoteca volontaria di primo</p>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

grado per un valore, accettato dall'Amministrazione Finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.

#### ALTRE DISPOSIZIONI

53	<b>Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Per il periodo 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa - anche nell'ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione - nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di €6.000 lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i €40.000.</li></ul>
53	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.</li><li>▶ L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.</li></ul>
55	<b>Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto.</li><li>▶ Con apposito DPCM è differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto.</li></ul>

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

10	<b>Riduzione della spesa in materia di invalidità</b> <p>Viene introdotto l'istituto della rettifica delle posizioni, in precedenza assente, accompagnato con un regime sanzionatorio per i medici che attestano falsamente lo stato di <i>handicap</i> che dà diritto all'invalidità. Finanziato il proseguimento della campagna dei controlli al settore, già iniziato negli anni scorsi, con l'aggiunta della possibilità di servirsi, per gli accertamenti, delle commissioni mediche ASL, integrate nella composizione con un membro dell'Inps.</p>
12	<b>Interventi in materia previdenziale: sistema pensionistico</b> <p>Previsto il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia ordinarie ed anticipate, per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dal 2011 (differimento del diritto di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi).</p> <p>Viene introdotto l'innalzamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli all'incremento della speranza di vita.</p> <p>Si modifica, innalzandolo, il requisito relativo all'età pensionabile delle dipendenti pubbliche.</p> <p>Disposti interventi in materia di totalizzazione e ricongiunzione.</p>
	<b>Obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps</b> <p>Il criterio della prevalenza dell'attività, ai fini dell'obbligo di iscrizione alle gestioni di copertura pensionistica, si applica solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Diversamente, il detto criterio non è pertinente con la gestione separata, pertanto è legittimo che un socio lavorante di una Srl commerciale, che percepisca anche compensi come amministratore, sia iscritto sia alla mutua commercianti che alla gestione separata.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: LA CEDOLARE “SECCA” SUGLI AFFITTI**

Un primo importante passo verso l'attuazione del federalismo fiscale è avvenuto lo scorso 4 agosto, quando il Consiglio dei Ministri ha varato lo schema di decreto legislativo riguardante il cosiddetto federalismo fiscale municipale. Obiettivo di questo decreto è quello di attribuire alla competenza dei Comuni territorialmente competenti una serie di tributi, quali:

▶ imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione;
▶ imposte ipotecaria e catastale (salvo quanto riguarda gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto);
▶ imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
▶ imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
▶ tributi speciali catastali;
▶ tasse ipotecarie;
▶ cedolare secca sugli affitti.

Al momento si tratta solo di uno schema di decreto che, prima di essere ufficializzato, dovrà, tra l'altro, ottenere il via libera dal Parlamento.

In merito agli aspetti applicativi, poi, occorrerà attendere il varo di un successivo ulteriore provvedimento attuativo.

La riforma sarà completata solo nel 2014, quando diventerà operativa l'imposta municipale propria, ma, già dal primo gennaio del prossimo anno, dovrebbe trovare applicazione la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, aspetto sul quale, di seguito, diamo conto per alcune considerazioni.

### **In cosa consiste e quando ricorrono i requisiti per aderirvi**

La cedolare secca sui redditi da locazione consiste in un regime opzionale di tassazione forfetaria in sostituzione di ordinario Irpef.

Coloro che eserciteranno l'opzione (nei termini e nei modi che saranno chiariti) potranno fruire di un'aliquota fissa del 20% a cui verrà tassato il reddito annuo derivante dalla locazione immobiliare.

Non tutti potranno optare per questo regime; infatti, vengono previsti dei requisiti sia di natura soggettiva che di natura oggettiva. In particolare:

- la cedolare secca potrà essere scelta solo dalle persone fisiche, ne consegue che le locazioni poste in essere nell'esercizio di un'attività di impresa, di arti e professioni o da enti non commerciali non potranno beneficiarne;
- gli immobili oggetto di locazione devono essere obbligatoriamente ad uso abitativo (con esclusione pertanto di unità immobiliari ad uso commerciale come ad esempio negozi, uffici e capannoni).

La cedolare “secca” dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. E' inoltre previsto l'obbligo di versamento di un acconto nella misura dell'85% per l'anno 2011 e del 95% per l'anno 2012.

Il regime della cedolare secca è, come detto, opzionale; spetterà quindi al locatore scegliere se aderirvi o meno. Tale scelta dovrà essere basata su un calcolo di convenienza fiscale tenendo presenti non solo le

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

aliquote Irpef applicabili ma anche le possibili deduzioni e detrazioni spettanti alla persona fisica locatrice nonché l'abbattimento forfettario del canone annuo di locazione ordinariamente fruibile in base alle regole previste dal Tuir.

**Per valutare la convenienza dell'eventuale opzione occorrerà quindi attendere di conoscere le regole precise della nuova tassazione ed esaminare con attenzione la situazione fiscale complessiva del locatore. Lo studio, quindi, non appena possibile, provvederà ad effettuare dei calcoli personalizzati per valutare la scelta fiscale maggiormente conveniente.**

### **Sanzioni e penalizzazioni**

All'interno del citato schema di decreto legislativo vengono introdotte anche una serie di sanzioni e penalizzazioni finalizzate a combattere l'evasione fiscale nel comparto immobiliare. In particolare:

1) qualora nella dichiarazione dei redditi venga omissis, in tutto o in parte, il canone derivante da locazioni di immobili abitativi	➔	le sanzioni fiscali verranno applicate in misura raddoppiata rispetto alle ordinarie;
2) se il locatore non provvede a registrare i contratti di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, viene previsto che:	➔	la durata della locazione venga stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio del contratto;
	➔	a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione venga fissato in misura pari al triplo della rendita catastale.

Queste sanzioni indirette sono applicabili anche nei casi in cui il contratto di locazione registrato riporti un importo del canone di locazione inferiore a quello effettivamente applicato e laddove sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

Il legislatore ha voluto quindi creare una decisa contrapposizione di interessi tra il locatore ed il locatario. Infatti, il locatore che intenda affittare "in nero" un immobile abitativo si troverà a correre il serio rischio che l'inquilino denunci la situazione illecita traendone significativi benefici dato che avrebbe a disposizione un immobile per quattro anni a decorrere dalla data della regolare registrazione del contratto di locazione e pagherebbe un canone annuo fissato per Legge in misura pari al triplo della rendita catastale (che sappiamo essere di importo molto modesto).

Lo schema di Decreto prevede, peraltro, una vera e propria sanatoria per le situazioni pregresse: per i contratti di locazione ad uso abitativo che saranno regolarizzati entro il 31 dicembre del 2010 non si applicheranno, infatti, le penalizzazioni sopra esposte.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: CHIARIMENTI SULLE LIMITAZIONI ALL'USO  
DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**

Come previsto dall'art.20 del D.L. n.78/10, convertito dalla L. n.122/10, dal 31 maggio 2010 è stata ridotta da € 12.500 ad € 5.000 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore: recentemente la Circolare n.281178 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni operative per la corretta applicazione pratica della norma.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Nel caso di violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite ad importi compresi tra € 5.000 e € 12.500 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ➤ E' consentito il trasferimento di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore ad € 5.000. Il trasferimento di contanti o di titoli al portatore è vietato quando è effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente superiori alla stessa, artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.                                                 |
| ➤ E' consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari in forma libera solo per importi inferiori ad € 5.000 previa richiesta scritta e pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni utilizzati non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento: pertanto, la soglia di € 5.000 va sempre considerata sempre per ciascun singolo assegno. |
| ➤ Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad € 5.000 devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ➤ Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cosiddetti assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.                                                                                                                                                                                                                                        |
| ➤ Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione deve essere inferiore ad € 5.000. I libretti che eccedono tale soglia alla data del 31 maggio 2010 devono essere estinti o ricondotti al di sotto di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.                                                                                                                                                                                                  |

**Aspetti sanzionatori**

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. I professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio che hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicare tali infrazioni al Ministero dell'Economia per la relativa contestazione entro 30 giorni.

Alleghiamo un breve quadro riepilogativo degli aspetti sanzionatori:

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- L'importo minimo della sanzione amministrativa è, in ogni caso, pari ad € 3.000.
- Per i trasferimenti di importo compreso tra € 5.000 e € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dal 5% al 40% dell'importo trasferito.
- Per le violazioni relative a transazioni di importo non superiore ad € 250.000 è possibile usufruire di una sanzione ridotta nella misura pari al 2% dell'importo (se il pagamento della stessa avviene entro 60 giorni dalla notifica della contestazione). Per le violazioni relative alla circolazione degli assegni emessi all'ordine del traente non è prevista la facoltà di avvalersi della sanzione ridotta (in ogni caso sanzione minima pari a € 3.000).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI, *BONUS*  
SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

Con apposito provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura del credito di imposta per gli autotrasportatori in relazione alla tassa automobilistica da questi pagata per i veicoli utilizzati nell'esercizio della propria attività per l'anno 2010, così come previsto dall'art.2, co.250 della Finanziaria per il 2010.

La misura del *bonus* è rapportata alla tipologia di veicoli che l'impresa utilizza per il trasporto:

<b>MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO</b>	<b>MISURA DEL <i>BONUS</i> RICONOSCIUTA</b>
da 7,5 t a 11,5 t	<b>38,50%</b> della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo
oltre 11,5 t	<b>77%</b> della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo

Tale credito previsto dall'art.83-*bis*, co.26 del D.L. n.112/08 non è rimborsabile, non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e non rileva né nella determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito ex art.61 del Tuir né in quella della quota spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa secondo il dettato dell'art.109, co.5 del Tuir (correlazione costi/ricavi).

Per poter usufruire del credito le aziende di autotrasporto dovranno, in via preventiva, presentare all'Agenzia delle Entrate:

 posta	tramite raccomandata senza avviso di ricevimento a: ♦ <b>Centro operativo di Pescara</b> <b>Via Sparto, 21</b> <b>65129 - Pescara</b>
 web	un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame e disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> e su quello dell'Agenzia delle Entrate <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>

dalla quale risulti:

- ▶ che fino al 30.06.2008 l'azienda non versava in condizioni di difficoltà ovvero che le condizioni di difficoltà siano apparse successivamente a tale data;
- ▶ che l'azienda non abbia ricevuto e poi non rimborsato aiuti di stato e che non abbia depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato sia tenuto a recuperare per decisione adottata dalla Commissione europea;
- ▶ che sia rispettato il limite dei € 500.000,00 di aiuti nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute e tenuto conto degli aiuti di importo limitato e di quelli "*de minimis*".

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Il credito di imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione con il modello F24, con il codice tributo "6829". Istituito con la R.M. n.81/E del 16.08.2010 dall'Agenzia delle Entrate, l'anno di riferimento da indicare sarà quello nel quale il credito viene concesso (ovvero 2010).

Il credito dovrà essere riportato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di maturazione e in quello relativo al periodo di utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONI IN VISTA DELLA SCADENZA DICHIARATIVA**

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **30 settembre 2010**, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009.

Entro tale data lo Studio provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2009 (tanto quelle dei redditi, quanto quelle Irap ed Iva), già predisposte negli scorsi mesi.

**Integrazione di documentazione fornita e nuova documentazione**

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di **ulteriore documentazione relativa al 2009** (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2010, cosicché detta dichiarazione potrà essere inviata correttamente. In questo modo si eviteranno sanzioni per infedele (o omessa) presentazione della dichiarazione (vi saranno sanzioni solo per un eventuale versamento omesso o insufficiente, comunque riducibili a misure modeste tramite il ravvedimento operoso).

Si ricorda inoltre che è possibile integrare dichiarazioni relative ai periodi d'imposta precedenti: in particolare, qualora il contribuente recuperi un **onere deducibile o detraibile relativo al 2008 entro il prossimo 30 settembre**, sarà possibile presentare dichiarazione integrativa Unico 2009 e indicare il credito risultante direttamente nella dichiarazione Unico 2010, recuperandolo detto credito in compensazione. Qualora la correzione avvenga successivamente, il credito potrà essere esclusivamente chiesto a rimborso (quindi sarà recuperato in tempi decisamente più lunghi).

**Investimenti all'estero**

Come già ricordato in precedenza, a partire dalla dichiarazione Unico 2010 sono variate sensibilmente le regole per la compilazione del quadro RW, così come sono state fortemente inasprite le sanzioni per un'erronea compilazione del modello. Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono **investimenti all'estero**, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2010.

Si ricorda che la predisposizione e l'invio del modello RW per coloro che detengono investimenti all'estero è obbligatoria anche quando sia stato utilizzato il modello dichiarativo 730.

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

### **Ravvedimenti versamenti Iva 2009**

Si ricorda che il prossimo 30 settembre è anche termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2009 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà pertanto possibile ravvedere i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2009 utilizzando il ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/10 di quella ordinariamente prevista (sanzione 3% anziché 30%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: CHIARIMENTI IVA NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO**

Con due documenti di prassi emananti nel corso dell'estate, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni operative per quei soggetti che operano con l'estero, con particolare riferimento all'inclusione o meno di determinate operazioni negli elenchi riepilogativi (Intrastat).

Di seguito, per fornire un utile strumento di consultazione agli addetti amministrativi, vediamo di riepilogare tali chiarimenti in forma di rappresentazione schematica.

### **Circolare n.43/E del 6 agosto 2010**

<p><b>Verifica operazioni esenti o non imponibili in altro Stato Ue</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elenchi Intrastat</b></li><li>• <b>Obbligo di fatturazione</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Queste operazioni non vanno incluse negli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat).</li><li>• Il prestatore italiano agisce in buona fede se ottiene una <u>dichiarazione del committente</u> in cui si afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento.</li><li>• Se manca tale dichiarazione il prestatore italiano può escludere l'operazione dagli elenchi solo se ha certezza "in base ad elementi di fatto obiettivi" che per tale prestazione non è dovuta l'Iva nel Paese del committente.</li><li>• Per queste operazioni non incluse negli elenchi rimane comunque l'obbligo di fatturazione, tranne i casi in cui l'operazione ne fosse esonerata qualora territorialmente rilevante in Italia (ad es. per un'operazione esente in Francia che sarebbe esente anche in Italia e certificabile con scontrino o ricevuta fiscale, può non essere emessa fattura).</li></ul>
<p><b>Addebito delle sole spese di trasporto in caso di invio di campioni gratuiti di merce</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le cessioni di campioni gratuiti di merce non sono cessioni Intra e quindi non vanno inserite negli elenchi.</li><li>• Le prestazioni di trasporto assumono autonoma rilevanza quali spese di trasporto e in quanto tali vanno inserite negli elenchi riepilogativi.</li></ul>
<p><b>Operatore italiano (A) acquista servizi da committente UE (C) per conto di un altro operatore italiano (B)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Mandato con rappresentanza (A opera in nome e per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto B in quanto soggetto che riceve fattura o altro documento dal committente UE.</li><li>• <u>Mandato senza rappresentanza (A opera in nome proprio ma per conto di B)</u>: gli obblighi Intrastat ricadono sul soggetto A in quanto soggetto che riceve fattura dal committente UE (sarà poi A che riaddebiterà a B).</li></ul>
<p><b>Operatore italiano (A) cede merce a operatore UE (B) che la fa lavorare da altro operatore italiano (C)</b></p> <p><u>Triangolazione con lavorazione</u></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'operatore A deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.</li><li>• L'operatore C deve riportare la lavorazione nel registro delle lavorazioni e cooperare con l'operatore A per fornire la prova dell'uscita dei beni.</li><li>• La fattura per lavorazioni che emette l'operatore C nei confronti dell'operatore B non è territorialmente rilevante ma va inserita negli elenchi riepilogativi.</li></ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

<p><b>Operatore italiano (A) cede merce a operatore italiano (B) ma la spedisce direttamente a operatore UE (C)</b></p> <p><u>Triangolazione nazionale</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione tra A e B - non imponibile ai sensi dell'art.58 c.1 del D.L. 331/93 – non va inserita negli elenchi riepilogativi.</li> <li>• L'imponibilità dell'operazione si applica solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato ma spediti o trasportati direttamente nell'altro Stato membro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a cura o a nome del cedente nazionale (C.M. 13/1994);</li> <li>- con contratto stipulato dal cessionario verso terzi, ma su mandato e in nome del cedente (RM n. 35 del 13.05.2010).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Fattura che comprende sia cessioni di beni che prestazioni di servizi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ammissibili ma vanno riportate nei rispettivi elenchi riepilogativi (beni o servizi) a seconda della loro natura.</li> <li>• In caso di prestazione accessoria alla cessione di beni, il valore globale va indicato nell'elenco riepilogativo riferito ai beni.</li> </ul>
<p><b>Acquisto di prodotti agricoli provenienti dalla UE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo se il soggetto nazionale ha realizzato acquisti considerati intracomunitari sarà tenuto alla compilazione degli elenchi riepilogativi.</li> </ul>
<p><b>Registrazione trimestrale delle fatture per gli autotrasportatori</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indipendentemente dai termini di registrazione nei registri Iva, l'annotazione negli elenchi riepilogativi Intrastat deve essere effettuata nel periodo in cui l'operazione si considera eseguita.</li> </ul>
<p><b>Costruzione di stampi per conto del committente UE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lavorazione dello stampo si considera accessoria alla cessione dei relativi beni se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tra committente UE e operatore nazionale viene stipulato un unico contratto di appalto per stampo e fornitura beni;</li> <li>- a fine lavorazione lo stampo venga spedito al committente o venga distrutto;</li> <li>- negli altri casi lo sviluppo degli stampi è prestazione di servizi generica che va inclusa come tale negli elenchi riepilogativi.</li> </ul> </li> </ul>

### **Risoluzione n.89/E del 25 agosto 2010**

Esaminando il caso di una cessione di beni estratti da deposito fiscale da parte del rappresentante fiscale di un soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate conferma una procedura che potrà trovare applicazione generale in molte altre ipotesi.

Il riferimento è all'applicazione della disposizione contenuta nel co.2 dell'art.17 del DPR n.633/72, che assegna al cessionario o committente gli obblighi e gli adempimenti relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non stabiliti. E questo ancorché il cedente o prestatore estero sia identificato (sia tramite identificazione diretta che per il tramite di rappresentante fiscale) ai fini Iva in Italia.

Per esigenze gestionali ed amministrative proprie del soggetto estero – è questo il chiarimento importante - si consente che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa emettere (pur non essendone tenuto) nei confronti del cessionario/committente nazionale un documento non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l'imposta afferente tale operazione verrà comunque assolta dal cessionario o committente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: SCADE IL 31 OTTOBRE 2010 IL TERMINE PER LA  
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Scadrà il prossimo 31 ottobre il termine per rideterminare il valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili. L'adempimento è facoltativo, e interessa tutti coloro che detengono detti beni al di fuori del regime d'impresa, e quindi persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, e visto che richiede la predisposizione di un'apposita perizia di stima, è opportuno iniziare a muoversi per tempo.

La riapertura dei termini è stata disposta dalla Legge Finanziaria per il 2010 e, per accedere al beneficio, è necessario che i beni da rivalutare siano posseduti al 1° gennaio 2010, la perizia di stima sia predisposta ed asseverata entro il 31 ottobre 2010, ed entro la medesima data sia versata l'imposta sostitutiva, ovvero la prima rata in caso di opzione per il versamento rateale (si veda il *box* a seguire). Con la Finanziaria per il 2010 si genera, sostanzialmente, una riedizione dei precedenti provvedimenti di rivalutazione, per cui le indicazioni diramate in passato dall'Agenzia delle Entrate sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.

In sintesi, le date che ritmano il nuovo adempimento si possono riassumere come segue:

<b>Possesso</b>	<b>Redazione perizia</b>		
<b>01.01.2010</b>	<b>31.10.2010</b>	<b>31.10.2011</b>	<b>31.10.2012</b>
	<b>Versamento imposta (1° rata)</b>	<b>Versamento 2° rata *</b>	<b>Versamento 3° rata *</b>

\* Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo).

Il senso del provvedimento è quello di consentire al possessore di una partecipazione, ovvero di un terreno, di ottenere il riconoscimento fiscale di un valore aggiornato alla data di riferimento del possesso. In sostanza, versando un'imposta sostitutiva con aliquote abbastanza modeste, si incrementa il costo da opporre al corrispettivo di cessione, riducendo o annullando la plusvalenza conseguita a seguito della cessione. Peraltro, è da segnalare che l'imposta sostitutiva non è dovuta sull'incremento di valore intervenuto tra la data di acquisto e la data del 1° gennaio 2010, ma sul valore complessivo a tale ultima data, così come risultante dalla perizia di stima, e secondo le seguenti aliquote:

▶	<b>4%</b>	per i terreni agricoli e le aree edificabili;
▶	<b>4%</b>	per le partecipazioni qualificate;
▶	<b>2%</b>	per le partecipazioni non qualificate.

Va precisato che il nuovo valore rideterminato assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto della cessione, consegua un reddito diverso. Quindi, ad esempio, una plusvalenza da cessione di area edificabile, ovvero un *capital gain* a seguito della cessione di una partecipazione, qualificata o non qualificata. Non anche, ad esempio, nel caso in cui consegua un reddito da recesso, che è considerato un reddito di capitale.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

Poiché la riapertura dei termini per accedere alla rideterminazione dei valori agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si è in presenza di un nuovo provvedimento di rivalutazione, e la prassi dell' Agenzia delle Entrate ha sempre affermato che, se un soggetto ha già operato la rivalutazione di un bene, e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2010, può e correttamente procedere ad una nuova rivalutazione, ma per fare questo dovrà:

- 1) predisporre una nuova perizia di stima;
- 2) determinare e versare una nuova imposta sostitutiva.

Si pone così il problema dell'imposta versata a seguito del precedente provvedimento, in relazione alla quale, peraltro, l' Agenzia ha sempre riconosciuto il diritto al rimborso, a condizione che il versamento sia stato eseguito nei 48 mesi precedenti l'istanza (art. 38 DPR 602/73), potendosi tuttavia sospendere il versamento delle rate ancora dovute. Da ciò consegue che nessuna compensazione può essere operata tra imposta *vecchia* e imposta *nuova*.

Sempre con riferimento ai beni già interessati da una precedente rivalutazione, e ancora posseduti al 1° gennaio 2010, si ricorda che, se i pagamenti sono stati eseguiti da oltre 48 mesi, l' Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi. Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, ormai si potrebbe dire costante (da ultimo la CTP di Rimini con sent. n.55/2/2010), che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato anche se sono trascorsi oltre 48 mesi dal versamento.

Da ultimo ricordiamo che il momento di redazione della perizia, come detto da asseverare, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: NUOVO MODELLO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO  
PER I RUOLI CONSEGNATI DAL 1° OTTOBRE 2010**

Con un Provvedimento del 20 marzo 2010 è stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento che sarà utilizzato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010. Con un successivo Provvedimento del 28 luglio 2010, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'approvazione dei nuovi fogli relativi alle avvertenze indicanti le azioni che il contribuente può intraprendere a seguito della notifica delle somme iscritte a ruolo. La nuova cartella interesserà i debiti dovuti dai contribuenti in relazione a violazioni di tipo fiscale e previdenziale, a violazioni relative al codice della strada, al mancato pagamento del canone di abbonamento alla televisione o a sanzioni amministrative di altro genere.

**La struttura della nuova cartella di pagamento**

Secondo gli intenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della riscossione Equitalia la nuova veste grafica della cartella di pagamento risulta di più facile comprensione per il contribuente: commentiamo pagina per pagina le novità più rilevanti.

**PRIMA PAGINA**

Nel frontespizio vengono evidenziati in un prospetto riepilogativo l'elenco degli enti creditori correlati agli importi da versare di competenza di ciascun ente. Viene indicato con maggior risalto il termine di 60 giorni dalla data di notifica entro cui va saldato il debito. Per agevolare il contribuente viene segnalato se la cartella di pagamento è notificata al contribuente in qualità di coobbligato (nel caso non vi sia la segnalazione il contribuente è il debitore principale). Nella parte inferiore del frontespizio sono indicate in breve le informazioni necessarie a seguito della notifica di una cartella di pagamento, con rinvio alle pagine successive per quanto riguarda il dettaglio di ciascuna informazione. Non è più presente nella prima pagina la relata di notifica nei casi di notifiche effettuate dal messo notificatore e non mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

**SECONDA PAGINA**

Nella seconda pagina in alto a destra è presente l'indicazione dell'ente che ha emesso il ruolo. Sono evidenziati i dettagli delle somme iscritte a ruolo e degli importi dovuti: non verranno più utilizzati dei codici ma saranno descritti analiticamente i motivi di ogni iscrizione a ruolo elencati nell'area dedicata agli addebiti, con evidenza del numero e della tipologia del ruolo, della data in cui è stato reso esecutivo e del responsabile del procedimento. Per ogni somma iscritta a ruolo, in una tabella, sono evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro e oltre le scadenze previste per il pagamento.

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

### TERZA PAGINA

Nella terza pagina sono fornite tutte le istruzioni necessarie per provvedere al pagamento della cartella; quando, come e dove è possibile effettuare il pagamento.

### QUARTA PAGINA

Nella quarta pagina sono presenti in alto una tabella riepilogativa dell'importo totale iscritto a ruolo con l'evidenza del numero della cartella di pagamento e più in basso la sezione comunicazioni dell'agente della riscossione. All'interno di tale sezione è stato inserito il riquadro contenente le indicazioni sulle possibilità di accedere alla rateazione di pagamento con i requisiti necessari per pagare in modo dilazionato e le conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse. In fondo alla quarta pagina è presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con l'indicazione del sito *web* dove consultare la propria posizione debitoria aggiornata all'inizio della quinta pagina.

### QUINTA PAGINA

Nella quinta pagina sono presenti le avvertenze, diverse a seconda della natura delle somme iscritte a ruolo.

Trattasi di otto diverse tipologie di avvertenze.

Sono sempre presenti le sezioni dedicate a:

- richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela;
- quando e come presentare ricorso, con l'indicazione dei dati obbligatori da indicare nel ricorso;
- sospensione del pagamento, a seconda che la sospensione del pagamento sia richiesta in via amministrativa o giudiziale.

### ULTIMA PAGINA

La nuova cartella si chiude con la nuova sezione informazioni utili nella quale sono fornite spiegazioni sulle spese di notifica, compensi del servizio di riscossione, interessi di mora, somme aggiuntive a carico del debitore e spese per l'eventuale attività esecutiva.



[Preleva il fac-simile  
della cartella di pagamento](#)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2010**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre al 15 ottobre 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

*In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

SCADENZE PARTICOLARI	
<b>20 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Ravvedimento</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 20 agosto con sanzione ridotta al 2,5%.</li></ul>
SCADENZE FISSE	
<b>15 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.</li><li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li><li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li><li>▪ <b>Versamento delle imposte sugli intrattenimenti</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).</li></ul>
<b>16 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Versamenti Iva</b> Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</li><li>▪ <b>Dichiarazioni d'intento</b> Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di agosto.</li></ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la <b>settima rata</b> (codice tributo 6099 ed applicare gli interessi nella misura del 4% annuo).</li> <li>▪ <b>Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 senza maggiorazione</b> Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi, il 6 luglio, devono versare entro oggi la quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento della quarta rata dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata. Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la quarta rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.</li> <li>▪ <b>Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010 con maggiorazione</b> Le persone fisiche (titolari di P.Iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 120 giorni, che hanno effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 luglio, ovvero se soggetti agli studi, il 5 agosto, devono versare entro oggi la terza rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi, oltre al versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata. Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la terza rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/3-16/6, ovvero 16/3-06/07.</li> <li>▪ <b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</li> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute e dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese precedente, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>16</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta</b> I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</li> <li>▪ <b>Sostituti di imposta - redditi di lavoro dipendente</b> Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b> Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 c.c., devono effettuare il versamento della terza rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro oggi tali soggetti possono effettuare il versamento della terza rata dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.</li> </ul>
<b>20 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</li> </ul>
<b>25 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente</b> Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</li> </ul>
<b>28 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione cartacea della dichiarazione dei redditi</b> Scade oggi per le persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi il termine per ravvedere la mancata presentazione al 30 giugno 2010.</li> </ul>
<b>30 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Trasmissione telematica modello Unico 2010</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi Unico 2010 - persone fisiche, società di persone, società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare - direttamente da parte dei contribuenti che effettuano la trasmissione telematica autonomamente, nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.</li> <li>▪ <b>Trasmissione telematica dichiarazione Iva</b> Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma.</li> <li>▪ <b>Trasmissione telematica dichiarazione Irap</b> Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Irap.</li> <li>▪ <b>Trasmissione telematica dichiarazione Ici</b> Scade oggi il termine, per i soggetti che presentano il Mod.Unico 2010 in modo telematico, la presentazione (ove previsto) della dichiarazione Ici 2010 per l'anno 2009.</li> </ul>
<b>30 settembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.09.2010.</li> <li>▪ <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione</li> </ul>

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

relativi al mese di agosto.

▪ **Presentazione elenchi Intra 12**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2010.

▪ **Imposte e contributi da Unico per i non titolari di partita Iva**

Per i contribuenti non titolari di partita Iva che non hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli Studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della quinta rata mensile se il primo versamento è stato fatto al 16/6, ovvero della quarta se il primo versamento è stato fatto al 16/7.

I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno partecipazioni in società, associazioni o imprese soggette agli studi e che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 versano entro oggi la quarta rata delle imposte se il primo versamento è avvenuto in data 6/7, ovvero versano la terza se il primo versamento è stato fatto al 5/8.

▪ **Ravvedimento lungo**

Ultimo giorno utile per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica per regolarizzare i versamenti delle imposte per il 2009 non effettuati o effettuati in maniera insufficiente.

**15**  
ottobre

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

▪ **Versamento delle imposte sugli intrattenimenti**

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente (codice tributo 6728).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016